



COMUNE DI CHIGNOLO PO

Cod. Comune 11185

G.C.	80	15/07/2016
APPROVAZIONE PROCEDURA DI RECLAMO-MEDIAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA AI SENSI DELL'ART. 17BIS D. LGS. N. 546/1992 PENDENTI I TERMINI DI APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE ANNO 2017.		

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno 2016 addì 15 del mese di LUGLIO alle ore 12.30 nella sede municipale, ai sensi del vigente statuto comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome e nome	Qualifica	Presenti
RICCARDO CREMASCHI	Sindaco	SI
BOSSI PIERINO	Vicesindaco	SI
CHIESA CARLA	Assessore	SI
MULAZZI STEFANIA	Assessore	SI
GENNARI LUCA	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE FERRARA, il quale cura la redazione del presente verbale.

Il Sig. RICCARDO CREMASCHI, SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e constatata la legalità dell'adunanza, apre la seduta e sottopone all'esame della Giunta l'oggetto indicato all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 1, lett. l) D.Lgs. 156/2015, nel riformulare l'art. 17**bis** D.Lgs. 546/1992, ha introdotto – a decorrere dal 1° gennaio 2016 – importanti novità in relazione al contenzioso tributario, estendendo anche agli atti di riscossione dei tributi emessi dai Comuni l'istituto del reclamo-mediazione, ove l'imposta richiesta o accertata negli stessi atti abbia valore non superiore a ventimila euro (ovvero, in caso di controversie relative esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, ove il valore delle stesse non sia superiore a tale importo);

CONSIDERATO che il contribuente che intenda contestare un atto impositivo emesso dal Comune è quindi tenuto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a presentare, unitamente al ricorso, una proposta di reclamo/mediazione, quale condizione di procedibilità del ricorso stesso;

CONSIDERATO che la deflazione del contenzioso tributario viene in tal caso perseguita in fase amministrativa, nell'ambito di un procedimento pre-giudiziale in cui il ricorrente e lo stesso Ente impositore sono tenuti ad effettuare un contraddittorio finalizzato a verificare le eccezioni formulate dal contribuente, prima di poter procedere all'instaurazione del giudizio avanti alla Commissione Tributaria competente;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la terzietà dell'organo deputato a decidere sul reclamo e sulla proposta di mediazione, l'art. 17**bis**, comma 4 D.Lgs. 546/1992 prevede sotto questo profilo che *«le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili»*, mentre – per gli altri enti impositori – è previsto che la disposizione di cui al periodo precedente debba essere applicata *«compatibilmente con la propria struttura organizzativa»*, rendendo quindi possibile, soprattutto nei Comuni di piccole dimensioni, che la gestione del reclamo e della proposta di mediazione possa essere effettuata, in assenza di un soggetto sovraordinato, dallo stesso funzionario che ha curato l'istruttoria o la sottoscrizione dell'atto oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che, a fronte della natura amministrativa della fase di mediazione/reclamo, che presuppone che la stessa non debba comportare maggiori costi né per il Comune né per il contribuente, il Comune non ha la possibilità di avvalersi di un soggetto esterno, quale mediatore professionale responsabile del procedimento di reclamo/mediazione;

CONSIDERATO che l'art. 17**bis** D.Lgs. 546/1992, al di fuori di un generico richiamo alle disposizioni dettate dall'art. 8 D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 in termini di versamento delle somme dovute e di sanzioni applicabili, non prevede alcuna disciplina procedurale del reclamo/mediazione, rendendo quindi difficile garantire la corretta ed uniforme gestione di tale complessa attività sia da parte del mediatore che da parte dell'Ufficio tributi che abbia provveduto all'emissione dell'atto oggetto di reclamo;

RITENUTO pertanto opportuno che il Comune, in qualità di Ente impositore, nel dare concreta attuazione alla procedura di gestione del procedimento di reclamo-mediazione in materia tributaria, in forza delle prerogative regolamentari di cui all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, adotti una disciplina conforme

ai principî di imparzialità e leale collaborazione espressi dalla L. 241/1990 e dalla L. 212/2000 (Statuto del contribuente);

CONSIDERATO che, in attesa di includere tali disposizioni nell'ambito del Regolamento generale delle entrate relativo all'anno 2017, è necessario approvare e recepire una disciplina transitoria per assicurare la corretta gestione delle controversie che potrebbero insorgere nel corso del 2016, fornendo indicazioni operative all'Ufficio Tributi e garantendo in questo modo la conoscenza della procedura anche da parte dei contribuenti;

Visto il D.Lgs 267/00;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 2 Economico Finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE, in attuazione dell'art. 17 *bis* D.Lgs. 546/1992 ed in conformità ai principî di imparzialità e leale collaborazione espressi dalla L. 241/1990 e dalla L. 212/2000 (Statuto del contribuente), le disposizioni attuative del procedimento di reclamo-mediazione in materia tributaria, al fine della loro immediata applicabilità da parte del mediatore comunale e dell'Ufficio tributi;

DI STABILIRE che, in attesa del recepimento di tali disposizioni procedurali nell'ambito del Regolamento generale delle entrate, la disciplina e la procedura di reclamo/mediazione da adottare da parte del mediatore comunale e dell'Ufficio tributi dovrà essere la seguente:

- 1.** Ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 *bis* D.Lgs. 546/1992, in caso di presentazione di ricorso contenente reclamo/istanza di mediazione nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'esame del reclamo e della proposta di mediazione è effettuata da un soggetto diverso ed autonomo rispetto a quello che ha curato l'istruttoria dell'atto oggetto di reclamo, nominato con apposito decreto sindacale tra soggetti interni all'Amministrazione.
- 2.** A fronte della natura amministrativa della fase di mediazione/reclamo, che presuppone che la stessa non debba comportare maggiori costi né per il Comune né per il contribuente, il Comune non ha la possibilità di avvalersi di un soggetto esterno, quale mediatore professionale responsabile del procedimento di reclamo/mediazione.
- 3.** A seguito della presentazione di ricorso contenente un reclamo nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'Ufficio Tributi provvede – mediante formale avviso notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal contribuente nello stesso atto, ovvero, in caso di mancata indicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno – alla convocazione del contribuente nel termine di quindici giorni dalla notifica del reclamo stesso, per rendere possibile il regolare e tempestivo svolgimento della procedura di mediazione, che deve concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di notifica del reclamo da parte del contribuente.

- 4.** L'istruttoria relativa al reclamo proposto dal contribuente è curata dallo stesso Ufficio Tributi del Comune, che trasmette apposita relazione al mediatore nominato dal Sindaco in termini tali da rendere possibile, sin dalla prima convocazione del contribuente, la definizione della controversia.
- 5.** Il mediatore, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
- 6.** In ogni caso, qualora il contribuente abbia formulato una proposta conciliativa, che l'Ufficio o il mediatore ritengano di non poter accettare, il provvedimento di diniego deve essere espresso e deve contenere l'indicazione del giustificato motivo che ha determinato l'impossibilità o l'inopportunità di accettare la proposta formulata dal contribuente.
- 7.** Il procedimento di mediazione deve sempre concludersi con un provvedimento espresso, sia esso di diniego del reclamo formulato dal contribuente, ovvero di accoglimento totale o parziale del reclamo, che dovrà essere formalmente notificato al contribuente.
- 8.** In caso di accoglimento totale del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuto annullamento dell'atto impositivo oggetto del reclamo, senza possibilità di addebito di spese nei confronti del Comune, in quanto atto emesso nell'ambito di una procedura amministrativa.
- 9.** In caso di accoglimento parziale del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dei termini in cui l'atto impositivo deve intendersi modificato e sostituito dal verbale di definizione della procedura di reclamo, senza necessità di procedere all'annullamento dell'atto reclamato ed all'emissione di un nuovo atto impositivo. Il verbale di parziale accoglimento deve contenere l'indicazione delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà procedere con la proposizione del relativo ricorso, ove non ritenga soddisfacente il provvedimento di parziale rettifica adottato ad esito della mediazione.
- 10.** In caso di rigetto del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuta conferma dell'atto impositivo e delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà eventualmente procedere con la proposizione del relativo ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
- 11.** Anche nell'ipotesi in cui oggetto di reclamo siano degli avvisi di accertamento a contenuto obbligato, in relazione ai quali non sia possibile ridefinire la maggiore imposta accertata o la sanzione irrogata, ovvero nell'ipotesi in cui le contestazioni sollevate nel reclamo abbiano natura esclusivamente formale, che il mediatore non ritenga di accogliere, dovrà in ogni caso essere redatto un processo verbale negativo che dovrà essere formalmente notificato al contribuente.
- 12.** Nelle controversie aventi ad oggetto un atto di riscossione, in cui il procedimento di reclamo/mediazione debba essere gestito dall'Agente della riscossione o dal concessionario locale cui il Comune abbia affidato la riscossione delle proprie entrate, ove oggetto di reclamo sia l'atto impositivo o l'avviso di accertamento emesso dal Comune, l'Ufficio Tributi del Comune è tenuto a trasmettere apposita relazione al soggetto chiamato a gestire la mediazione, al fine di controdedurre alle contestazioni sollevate dal contribuente e di evidenziare la non opponibilità di eventuali vizi relativi al merito della pretesa impositiva, ove la stessa sia stata correttamente e tempestivamente attivata da parte dell'Ufficio Tributi.

13. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute, ovvero della prima rata, in caso di richiesta di rateizzazione.

14. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona invece con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

15. In caso di intervenuto accordo di mediazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge, con riferimento alle sole sanzioni per violazioni dichiarative. La sanzione per omesso/tardivo/parziale pagamento non è quindi mai riducibile in sede di reclamo.

16. Salvo il raggiungimento di un accordo in mediazione con conseguente termine per il versamento dell'imposta nei venti giorni successivi, la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni per l'esperimento della procedura.

17. In caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi tributari previsti dal vigente regolamento delle entrate comunali, calcolati su base giornaliera in aggiornamento rispetto a quelli calcolati nell'atto impositivo e sino all'effettivo versamento

18. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.gs 267/2000



COMUNE DI CHIGNOLO PO

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROCEDURA DI RECLAMO-MEDIAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA AI SENSI DELL'ART. 17BIS D. LGS. N. 546/1992 PENDENTI I TERMINI DI APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE ANNO 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 - ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto.

Addì, 14.07.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

////////////////////

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 - ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.

Addì, 14.07.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Marina Erci)

ADOTTATA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 80

DEL 15/07/2016

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Ing. RICCARDO CREMASCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. GIUSEPPE FERRARA

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all'Albo Pretorio dal 09/08/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .

Lì, 09/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to dott. GIUSEPPE FERRARA

E' copia conforme all'originale

Chignolo Po, 09/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. GIUSEPPE FERRARA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione

- è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 immediatamente eseguibile
- è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Lì 09/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
